

OGGETTO: Servizi di primo soccorso e trasporto assistito con ambulanza per Sogei – ID 2550

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.sogei.it

CHIARIMENTI**1) Domanda**

Trattandosi di una prestazione dietro corrispettivo si chiede conferma se tutti gli operatori economici che intendono partecipare debbono essere in possesso del requisito indicato al punto 3.2 del Capitolato Tecnico con particolare riferimento sia all'autorizzazione "Sanitaria" Rilasciata dalla Regione sia all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività a "scopo di lucro" come determinato dal Decreto 137 del 01/09/2009 del Ministero dei Trasporti che definisce l'immatricolazione e l'uso ambulanze:

- a) Le ambulanze intestate ad Associazioni di Volontariato Odv o Enti Pubblici ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. nr. 285 del 1992 devono essere immatricolate e riportare sulla carta di circolazione "USO PROPRIO". Destinate ad essere utilizzate esclusivamente per motivi di istituto oppure per prestazioni senza corrispettivo e senza fini di lucro. Esclusivamente dietro il "rimborso" delle sole spese effettivamente sostenute per quel servizio (carburante, autostrada etc.);
- b) Le ambulanze intestate a Cooperative Sociali o Società di Capitali ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. nr. 285 del 1992 nonché dell'art. 244 del Presidente della Repubblica nr. 495 del 1992 devono essere immatricolate in uso di terzi NCC per prestazioni di trasporto dietro corrispettivo "tariffe" sulla base della licenza NCC Comunale di esercizio.

Le predette condizioni si riflettono anche sulle responsabilità derivanti da danni a cose o persone in capo alle compagnie di Assicurazioni che distinguono le due tipologie di immatricolazione delle ambulanze.

Risposta

Premesso che la domanda non è chiara, si precisa che possono presentare offerta tutti gli operatori con un'ambulanza regolarmente immatricolata, come previsto al paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico.

Si precisa altresì che le ambulanze rientrano nell'ambito della disciplina di cui al Decreto 137 del 01/09/2009, che tuttavia non trova applicazione per i veicoli di cui all'art. 138 del D. Lgs. 285/1992, il quale definisce specifiche modalità per l'immatricolazione militare nelle quali vengono ricompresi, come previsto dal comma 11 del ridetto decreto, i seguenti veicoli: *"veicoli della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano, della regione Valle d'Aosta, della Croce rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato, dei Corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano e della Protezione civile nazionale, della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano"*.

2) Domanda

Con riferimento ai criteri di valutazione di cui all'art. 18.1 "Punteggi Tabellari 1,2,3,4" si chiede se devono essere allegate le copie delle Certificazioni di Conformità alle norme ISO possedute. In questo ultimo caso tali copie possono essere accompagnate da autocertificazione di conformità sottoscritta ai sensi della 445 dall'amministratore unico? Oppure devono essere in copia conforme rilasciata da ufficiale erogatore del Comune?

Risposta

Con riferimento ai criteri di valutazione di cui al par. 18.1 del Disciplinare di gara rubricato "criteri di valutazione dell'offerta tecnica" e, in particolare, relativamente ai criteri tabellari n. 1, 2, 3 e 4, si precisa che il possesso degli stessi deve essere dichiarato a sistema in Offerta Tecnica nella sezione "Scheda - Componente tecnica" (rif. par. 16 del Disciplinare di gara).

L'allegazione delle certificazioni attestanti il possesso delle certificazioni ISO di cui ai suddetti criteri, deve essere invece eseguita a sistema nell'apposita sezione dell'Offerta Economica denominata "Documenti a comprova" (rif. par. 17.1 del Disciplinare), in copia corredata da dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante o da soggetto munito di idonei poteri del concorrente.

3) Domanda

Viene indicato che la relazione tecnica non deve eccedere le 10 pagine. Per 10 pagine si intendono 20 facciate?

Risposta

Si precisa che per dieci pagine si intendono 10 facciate.

4) Domanda

Si chiede di indicare gli anni di esperienza del Responsabile, dei Medici, degli infermieri, degli autisti. Tale esperienza deve essere soltanto dichiarata nella relazione tecnica con circostanziati elementi oppure deve essere comprovata da certificazioni?

Risposta

In Offerta Tecnica, nella sezione "Scheda - Componente tecnica", il concorrente deve limitarsi ad inserire a sistema gli anni di esperienza del personale dedicato al servizio (rif. par. 16 del Disciplinare). Successivamente, come previsto al paragrafo 24.1 del Disciplinare rubricato "documenti per la stipula" a cui si rimanda, in fase di stipula l'aggiudicatario dovrà produrre tutta la documentazione ivi richiesta compresi i curricula del personale *"da cui si evinca chiaramente e inequivocabilmente il possesso dei requisiti minimi definiti nel capitolato tecnico e degli eventuali requisiti tecnici migliorativi in conformità con l'offerta tecnica presentata"*.

5) Domanda

Con la presente si chiede di sapere se possa essere computato ai fini del fatturato specifico di cui all'art. 7.2 a) e b) il fatturato conseguito per il trasporto in emergenza-urgenza eseguito in favore dell'ente XXX (ente costituito da più di 1000 dipendenti).

Risposta

Si precisa che nell'ambito della gara in oggetto, ai fini dell'ammissione, non è richiesto il possesso di alcun requisito economico-finanziario e, quindi, di alcun fatturato.

Il paragrafo 7.2 prevede, ai fini dell'ammissione alla gara, il possesso del requisito di capacità tecnico-professionale che consiste nell'aver eseguito nell'ultimo triennio dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte:

a) *per almeno 12 mesi in modo continuativo e nell'ambito di un unico contratto, il servizio di primo soccorso per conto di un committente con un numero di dipendenti pari o superiore a 1.000 unità*

E

b) *per almeno 12 mesi in modo continuativo e nell'ambito di un unico contratto, il servizio di trasporto assistito su ambulanza per conto di un committente con un numero di dipendenti pari o superiore a 1.000 unità.*

Il requisito è soddisfatto anche nel caso in cui il concorrente abbia eseguito, nell'ultimo triennio dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, per almeno 12 mesi in modo continuativo e nell'ambito di un unico contratto, entrambi i servizi di primo soccorso e trasporto assistito con ambulanza per conto di un committente con un numero di dipendenti pari o superiore a 1.000 unità.

Pertanto, ove la scrivente impresa abbia eseguito nell'ultimo triennio dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, per almeno 12 mesi in modo continuativo e nell'ambito di un unico contratto, il solo servizio di trasporto in emergenza-urgenza in favore dell'ente XXX, tale contratto soddisfa il solo requisito di cui al par. 7.2 lett.

b) e quindi, da solo, non è idoneo a soddisfare il requisito tecnico così come richiesto dal sopra citato paragrafo 7.2 lett. a) e b) del Disciplinare.

6) Domanda

Ai sensi dell'art. 4 del Disciplinare di Gara è prescritto che: "L'appalto è costituito da un unico lotto poiché i servizi oggetto dell'appalto sono strettamente correlati tra loro e vanno pertanto erogati in maniera integrata; un'eventuale frammentazione degli stessi su distinti fornitori comporterebbe un'inefficienza sia economica sia gestionale, dovuta alla necessità di garantire costante coordinamento e sinergia tra le suddette prestazioni. La suddivisione in lotti funzionali non risulterebbe utile ai fini di una maggiore competizione, stante la possibilità da parte degli operatori di mettere a disposizione sia le figure mediche e paramediche richieste per l'esecuzione (1 medico, 1 infermiere, 1 autista soccorritore) sia l'ambulanza a qualsiasi titolo di disponibilità".

Ai sensi dell'art. 7.2, recante "REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE", del Disciplinare di Gara è prescritto che: "Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte:

a) *per almeno 12 mesi in modo continuativo e nell'ambito di un unico contratto, il servizio di primo soccorso per conto*

di un committente con un numero di dipendenti pari o superiore a 1.000 unità

E

b) per almeno 12 mesi in modo continuativo e nell'ambito di un unico contratto, il servizio di trasporto assistito su ambulanza per conto di un committente con un numero di dipendenti pari o superiore a 1.000 unità".

Come si evince dall'articolo 4, sebbene si tratti di un appalto avente ad oggetto un unico lotto, il servizio prevalente è rappresentato dalle attività espletate dal personale sanitario, tanto che codesta Stazione Appaltante ha ammesso il ricorso all'ATI sia orizzontale sia verticale (cfr. art. 5 del Disciplinare : "Nel caso di RTI, è ammessa la partecipazione alla presente procedura in raggruppamento verticale, orizzontale o misto").

Si chiede, quindi, se è ammessa la partecipazione in ATI verticale in cui la mandataria abbia il possesso del solo requisito di cui all'art. 7.2. lett. a) e sia quindi esecutrice, in caso di aggiudicazione, del servizio di primo soccorso, mentre il requisito di cui all'art. 7.2. lett. b) venga posseduto dalla sola mandante (che, per contro, sia esecutrice del servizio di trasporto in ambulanza).

La risposta (positiva) al quesito appare scontata, tuttavia è doverosa in considerazione della formulazione fuorviante dell'art. 7.2.. Sul punto la scrivente società, in qualità di mandataria di ATI, che eroga i servizi di primo soccorso sanitario presso numerosi aeroporti, può senz'altro affermare che in tali procedure di gara – senza che fosse arrecato pregiudizio alcuno circa l'erogazione efficiente del servizio, il requisito indicato al punto b dell'art. 7.2. (servizio di trasporto assistito su ambulanza) è sempre stato posseduto dalla mandante, mentre la mandataria è stata in possesso del requisito dell'esperienza nel servizio di primo soccorso.

Risposta

Nell'ambito della gara in oggetto la *lex specialis* prevede quale prestazione principale il servizio di trasporto assistito su ambulanza (CPV 85143000-3) e quale prestazione secondaria il servizio di gestione del presidio sanitario di primo soccorso (CPV 85140000-2). Lo stesso Disciplinare al par. 7.3 prevede inoltre che il requisito di cui al "**par. 7.2 lett. b)** *deve essere posseduto per intero da almeno una delle imprese che esegue la prestazione principale oggetto del requisito*".

L'art. 48 comma 2 del D.lgs. 50 del 2016 dispone che "*Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie*". Ne consegue che nella presente iniziativa nell'ambito di un RTI verticale la mandataria debba eseguire l'attività individuata quale principale dalla *lex specialis* ovvero il servizio di trasporto assistito su ambulanza, e possedere il relativo requisito di cui al punto 7.2 lett. b) del Disciplinare, e la mandante debba eseguire l'attività individuata quale secondaria dalla *lex specialis*, ovvero il servizio di gestione del presidio sanitario di primo soccorso e possedere il requisito di cui al par. 7.2 lett a) del Disciplinare.

Resta fermo quanto stabilito nel Disciplinare di gara per cui "*nel caso di RTI, è ammessa la partecipazione alla presente procedura in raggruppamento verticale, orizzontale o misto*" e "*ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice*".

Divisione Sourcing, Energy, Building, Management e MePA
Il Responsabile
(Ing. Maurizio Ferrante)